



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA



Ordinanza n. 12
Del 11.02.2009

Regolamentazione temporanea della circolazione stradale.

Istituzione di cantiere mobile lungo la Strada Comunale di Miemo – tratto tra - bivio per Loc. Montevignoli a cantiere “aereogeneratore” n. 6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta pervenuta in data 24/01/2009, prot. n. 702, dalla Ditta Gespi, firmataria della convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale in data 23.09.2008, n. 121 di repertorio delle scritture private, con la quale si richiede la chiusura temporanea di tratto della strada comunale di Miemo a partire dal bivio in prossimità dell'aereogeneratore n. 4 dal giorno 16/02/2009 al giorno 22.02.2009, per lo scavo e la posa dei cavi di collegamento degli areogeneratori del Parco Eolico contraddistinti dai n. 5 e 6 del progetto;

Vista la comunicazione in data 10.11.2009, pervenuta a questo Ente in data 11.02.2009, prot. arrivo 1213, con la quale il progettista e direttore lavori delle opere in oggetto, Ing. Piero Ulivieri, e considerato che lo stesso afferma che: *“...la strada di Miemo nel tratto interessato presenta una larghezza modesta e che poter realizzare lo scavo, la realizzazione del sottofondo, la posa dei cavi ed i successivi reinterri viene utilizzata tutta la sede stradale da mezzi operativi, quali escavatore, carrello porta rullo/cavi; la presenza di detti mezzi necessita pertanto di spazi perativi e di sicurezza che interessano tutta la sede stradale ed è necessario posare i cavi al centro strada.....”*;

Sentito il parere dei competenti uffici comunali;

Vista la comunicazione in data 23.01.2009, pervenuta a questo Ente in data 26.01.2009, prot. n. 734, da parte del Sig. Franco Piras, anche in nome e per conto di aziende agrituristiche e venatorie della zona;

Preso atto delle rimostranze espresse dal suddetto Sig. Piras in merito a precedente ordinanza di chiusura della medesima strada e considerato che, come già comunicato alle Autorità competenti, la precedente ordinanza non trovava motivazione in quanto affermato dal Sig. Piras, ma bensì nelle attuali necessità di scavo e posa dei cavi di collegamento degli areogeneratori del Parco Eolico contraddistinti dai n. 5 e 6 del progetto;

Considerato che alla data attuale la stagione venatoria risulta terminata e che le attività che eventualmente possono svolgersi nelle aziende faunistiche sono estremamente limitate;

Considerato che è compito dell'Amministrazione Comunale salvaguardare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella chiusura della strada, ivi compresi quelli inerenti la cura ed il governo di eventuali animali presenti nella zona oggetto della chiusura;

Preso atto che, come sotto specificato, la chiusura temporanea della strada non comporta l'impossibilità di accesso ad abitazioni private e che dunque si ritiene che non ci siano problemi per quanto riguarda la cura delle persone;

Visto il telegramma spedito in data 02.02.2009, con la quale si invitavano tutti i soggetti coinvolti dall'eventuale chiusura della strada a presentare osservazioni e suggerimenti in merito alle modalità di attuazione dell'ordinanza stessa;

Visto il fax inviato dal Sig. Piras Franco, pervenuto a questo Ente in data 04.02.2009, prot. n. 1021, con il quale, tra le altre cose, il Sig. Piras manifesta difficoltà ad indicare un preciso orario

per il transito nella strada al fine di accudire i propri animali, nonché per adempiere ad altre esigenze di carattere familiare;

Visto il verbale della riunione in data 5/02/2009, indetta da questa Amministrazione Comunale con tutti i frontisti del tratto interessato dalla chiusura temporanea, verbale nel quale risulta sostanzialmente l'accordo dei presenti alla chiusura della strada stessa;

Dato atto che nell'area in oggetto non sono presenti abitazioni con famiglie residenti, la strada Comunale non ha sfondo ed inoltre che al momento non vi sono particolari attività in corso ed anche l'attività venatoria è limitata;

Ritenuto di stabilire che, comunque, la ditta esecutrice dei lavori è tenuta alle seguenti condizioni:

- Disponibilità di mezzi e personale per il trasporto di persone, materiali ed alimenti per le necessità dei frontisti nella fascia orari 14,00 – 17,30 e comunque, in caso di comprovata necessità, durante tutto l'arco della giornata lavorativa;
- La suddetta disponibilità dovrà attuarsi anche tramite un collegamento navetta per il trasporto di persone, materiali ed alimenti, subito prima e subito dopo il tratto interessato dallo scavo;
- In caso di emergenza, sanitarie, antincendio ecc.. o a richiesta degli organi di polizia dovrà essere prontamente ripristinata la transitabilità consentendo il transito dei mezzi di soccorso. La ditta in tali casi dovrà mettere a disposizione proprio personale e mezzi per agevolare gli interventi.

Ritenuto pertanto necessario adottare i provvedimenti occorrenti al fine di permettere la regolare esecuzione di lavori, nonché garantire la sicurezza per gli utenti della strada;

Preso atto che la chiusura della strada in questione, per il tratto interessato dai lavori, riguarda l'esecuzione di lavori da parte di un soggetto privato, seppur collegati alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di stabilire che gli eventuali danni richiesti da soggetti terzi derivanti dall'emanazione e successiva esecuzione della seguente ordinanza siano posti a carico della ditta richiedente la chiusura della strada, e quindi della Ditta GESPI s.p.a., con sede legale in Gussago (Bs), via Golgi n. 10, codice fiscale 02238660985, numero REA: Bs-433427;

Preso atto che la presente ordinanza, al fine di essere portata ad esecuzione, dovrà essere firmata per accettazione da un rappresentante della sopra citata Ditta Gespi;

Preso atto che, data la natura dei lavori, consistenti nella posa in opera dei cavi all'interno della sede viaria, risulta necessario regolamentare il transito veicolare sul tratto di strada in questione, garantendo comunque i diritti dei soggetti terzi, ed in particolare di coloro che devono accedere a terreni di proprietà;

Visti gli artt. 3, 5 e 6 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del c.d. Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

Visto il provvedimento sindacale n.48 del 16/04/2008, con il quale si nomina il Dott. Paolo Di Carlo Responsabile dei Servizi in cui è strutturato il Comune di Montecatini Val di Cecina;

ORDINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Per la regolare esecuzione dei lavori indicati in narrativa, è autorizzata l'installazione temporanea di cantiere stradale mobile nel tratto della Strada Comunale di Miemo, tra l'intersezione con la Strada Vicinale di Agnano (Montevignoli) all'altezza dell'aereogeneratore n. 4 fino al cantiere per la realizzazione dell'aereogeneratore n. 6 in Loc. Frascacci, con chiusura temporanea del traffico secondo le seguenti disposizioni:

Dal giorno 16.02.2009 al giorno 22.02.2009, con l'obbligo da parte della stessa Ditta esecutrice del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Disponibilità di mezzi e personale per il trasporto di persone, materiali ed alimenti per le necessità dei frontisti nella fascia orari 14,00 – 17,30 e comunque, in caso di comprovata necessità, durante tutto l'arco della giornata lavorativa;

- La suddetta disponibilità dovrà attuarsi anche tramite un collegamento navetta per il trasporto di persone, materiali ed alimenti, subito prima e subito dopo il tratto interessato dallo scavo;
 - In caso di emergenza, sanitarie, antincendio ecc.. o a richiesta degli organi di polizia dovrà essere prontamente ripristinata la transitabilità consentendo il transito dei mezzi di soccorso. La ditta in tali casi dovrà mettere a disposizione proprio personale e mezzi per agevolare gli interventi.
3. A termine della giornata lavorativa, ove possibile, dovrà essere ripristinata la circolazione stradale con adeguate misure di sicurezza. Lo scavo dovrà procedere a tratti con ripristino del tratto ultimato ove possibile a fine giornata.
 4. **L'apposizione dei cartelli stradali** previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché nell'allegato alla presente ordinanza, **saranno posti a cura della ditta esecutrice dei lavori**, ai quali è fatto obbligo che lo svolgimento dei lavori si effettui secondo le prescrizioni di cui all'art. 21 del vigente C.d.S. e secondo quanto indicato nell'allegato presente ordinanza sotto la lettera "A" .
 5. Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale potrà accordare, ai sensi dell'art.6, comma 8, del codice della strada, per accertate necessità, deroghe o permessi per improrogabili necessità;
 6. A norma del articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in alternativa entro 120 gg. può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
 7. In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992;
 8. Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
 9. A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo di P.M Davide Bartolini.
 10. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
 11. La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante i consueti modi di diffusione.
 12. La presente ordinanza è trasmessa, all'ufficio Tecnico Comunale e al Comando Stazione Carabinieri di Ponteginori.
- Dalla Residenza Comunale, lì 11/02/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Paolo Di Carlo)

Disciplinare tecnico da seguire per la posa della segnaletica di cantiere, da parte del responsabile dei lavori

1. Secondo il disciplinare tecnico emanato con DM del 10 luglio 2002 – Schemi per strade locali urbane e strade extraurbane locali.

- I segnali stradali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere messa in opera. Al termine dei lavori, il responsabile dei lavori curerà il ripristino dello stato dei luoghi preesistente.
- Si rammenta che gli eventuali segnali di divieto di sosta, che dovranno essere collocati sul posto dal responsabile del cantiere, avranno efficacia dopo 48 ore dalla posa.
- Il senso unico alternato di marcia dovrà essere regolato da movieri debitamente equipaggiati o in alternativa (qualora compatibile con la densità di traffico) da semafori di cantiere.
- L'area occupata dal cantiere dovrà essere debitamente ripulita da eventuali residui edili o, comunque, derivati da attrezzi o da mezzi d'opera utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
- Il Servizio di Polizia Municipale si riserva di effettuare controlli e prescrive che, qualora si verificassero situazioni imprevedibili ed urgenti, il responsabile dei lavori le comunichi tempestivamente all'ufficio di Polizia Municipale al n. tel. 0588 31624
- Responsabili del cantiere:
 - Ditta esecutrice dei Lavori: GESPI S.P.A., con sede legale in Gussago (BS), Via Golgi n.10
 - Direttore dei Lavori Ing. Ulivieri